

CESARE CATTANEO MALLONE

LA NOBILTA' GENOVESE

Dalla nobiltà decurionale al Patriziato Sovrano

In un precedente studio⁽¹⁾ avevo cercato di chiarire la natura nobiliare di quello che è stato il "Ceto dirigente" di Genova prima delle riforme del 1528 ed avevo sostenuto che sia "nobili" che "popolari" erano tutti "nobili decurionali". Proseguendo nelle mie ricerche desidererei ora esaminare quando e come dalla nobiltà decurionale esistente fino al secolo XV si è passati ad una nobiltà patriziale che non esito a definire "Sovrana".

Rivediamo quindi in modo sintetico le varie tappe dei "ceti dirigenti" di Genova dalla fine del "Comitato", e cioè dalle origini del libero Comune, fino al formarsi e all'affermarsi del patriziato; qui mi fa piacere poter constatare che, mentre per il periodo anteriore al 1575 la materia è stata poco studiata, per il periodo successivo alle "leges novae" è possibile oggi consultare numerosi lavori di studiosi e rinvio ai testi citati per gli eventuali approfondimenti.

Nel periodo anteriore al 1200 avevamo trovato che in Genova il potere era saldamente tenuto da un gruppo di cittadini, tra cui i discendenti dei nobili feudali, riuniti in "Compagna" e governati da "consoli" eletti da loro stessi, senza che si trovasse accenno a divisioni ufficiali nel loro seno. Le non poche lotte interne che si verificavano in questo primo periodo erano piuttosto lotte tra singole famiglie e troviamo infatti un "breve" (1157) che impegna gli associati alla "Compagna" ad astenersi da queste "Rasse"⁽²⁾. Questo termine, che troviamo ripetutamente citato dagli annalisti, sembra identificasse delle associazioni temporanee di interessi di gruppi di famiglie che evidentemente avevano il torto di usare, per ottenere i loro scopi, degli argomenti un po' troppo "persuasivi" e tali da obbligare i Consoli ad intervenire; ma si trattava di cosa ben diversa di quando, nei sec. XIII e XIV gli "Ordini" (nobile e popolare) entreranno ufficialmente a far parte dell'assetto costitu-

zionale⁽³⁾.

Sono state certamente queste lotte famigliari che hanno provocato ed aiutato la formazione dei primitivi "Alberghi": e mi permetto qui di ricordare che queste libere associazioni di famiglie erano in pratica un sistema di mutuo soccorso interfamigliare, attuato attraverso società commerciali, alleanze matrimoniali, vicinanza delle abitazioni, Chiesa di proprietà comune, e, alla fine, cognome e stemma unici per tutto il gruppo (e, trattandosi in buona parte di navigatori, e portando quindi il mutuo soccorso in mare, avevano anche la funzione di "Società di Navigazione"). Quando nel 1528 si riutilizzerà questo termine sarà per cosa completamente diversa nella natura e negli scopi.

Si può quindi ritenere che il regime della Compagna sia stato un regime aristocratico, nel senso che il potere era ereditariamente nelle mani di un certo numero di famiglie che si erano autonome a gestirlo, che cercavano di rafforzarsi cooptandone altre (anche obbligatoriamente, come si deduce dal testo dei "brevi"⁽⁴⁾) ma senza che si rilevassero scissioni e alternanze di gruppi. Era però una aristocrazia decurionale e non sovrana come sarà poi quella del XVII Secolo, perché riconosceva l'*autorità imperiale*.

La nomina alle varie cariche, tra cui il consolato, dovevano evidentemente avvenire sulla base della stima individuale e forse con il sistema delle votazioni (che certamente, anche allora, non facevano che avallare le decisioni già prese dal gruppo dirigente) probabilmente per acclamazione.

Verso il 1200, come abbiamo visto, si era formato un partito (Ordine) di "popolari" e i discendenti dai membri della Compagna incominciarono, per contrapposizione, a chiamarsi "nobili".

Evidentemente i popolari erano anche loro "cives", che non erano stati accolti nella Compagna o che in essa non avevano visto la possibilità di soddisfare le proprie ambizioni di comando; dopo un interregno di alternanze sotto Podestà forestieri, i "popolari" assumono il potere in proprio e fissano *per legge* la proibizione di un ritorno alle cariche dei loro avversari predecessori, con un sistema che aveva dei precedenti in passato, ma che avrà degli imitatori nel corso della storia.

Abbiamo pure visto come questi due partiti vengono riconosciuti dalle stesse costituzioni e come si siano divisi il potere riservando la carica di Doge ai popolari, ma preferendo i nobili negli incarichi esecutivi più importanti (ambascerie e comando di flotta) e come questa divisione in due partiti, che si alternano al

potere o che se lo dividono, che si scindono a loro volta in ghibellini e guelfi, in bianchi e neri, che si appoggiano alternativamente a potenze straniere, nonché il ripetersi di lotte, spesso cruento, tra le fazioni, abbiano in certo senso molti caratteri di un regime democratico; e questo anche se il potere è limitato ad una sola parte degli abitanti di Genova, cioè solo a quelli che sono riconosciuti "cittadini".

Non so se questa tesi della democrazia possa essere accettata da tutti, ma bisogna ricordare che questo termine era nato ad Atene, dove i diritti politici erano riservati anche allora ad una esigua minoranza di "cittadini" e notiamo che, a stretto rigore, anche negli stati democratici moderni il potere è effettivamente in mano a quei pochi che fanno il mestiere di "politici". D'altronde nel Comune di Genova era sempre aperta la possibilità di diventare "cittadini" attraverso la cooptazione.

Alla fine del XV secolo, gli eccessi di queste lotte civiche fecero però sorgere spontaneo in tutti i Genovesi il desiderio della pace civile: e che si trattasse di una aspirazione generale e non di un colpo di stato, deciso da un solo gruppo di persone, è dimostrato dal modo come è stata attuata la riforma che è poi passata sotto il nome di Andrea D'Oria.

Infatti, mentre la nuova legge costituzionale proclamata per ordine del D'Oria è del mese di *settembre* del 1528 ed è avvenuta in funzione del passaggio di Genova dal protettorato francese a quello spagnolo, già *cinque mesi prima* il Governatore francese (Teodoro Trivulzio), sotto il Dogato di Antoniotto Adorno, aveva approvato il *16 aprile* (e proclamato poi il 21) una legge di riforma che la costituzione di settembre riprenderà pari pari⁽⁵⁾.

Evidentemente sotto entrambi i regimi, pur nelle diverse alleanze, le aspirazioni dei ceti dirigenti di Genova (nobili e popolari) erano sempre le stesse: la fine delle fazioni e la stabilità di governo.

La premessa dei primi XII Riformatori (sei nobili e sei popolari) nominati dal Trivulzio incomincia (nella traduzione del professor Dugini): "Quanti mali abbiano portato alla nostra Città le discordie dei cittadini, ciascuno ha imparato vedendo il danno gravissimo dei beni privati e pubblici; non c'è nessuno infatti nella nostra città che non abbia avuto la sua parte di travagli. Ciò indebolì tanto la nostra Repubblica da parere veramente che non dovesse più riaversi. Già si era giunti a tal punto che il nostro nome veniva schernito e disprezzato, a differenza di quanto accadeva nei

tempi passati, sia presso i principi Cristiani, sia presso i Barbari".

E il proemio della legge recita: "Consci che nulla è stato più dannoso alla nostra città che le discordie e le fazioni dei cittadini per cui si trova travagliata e quasi del tutto distrutta, desiderando che tutto ciò sia cancellato dalla memoria dei cittadini e che quei nomi siano banditi dalla Repubblica, stabiliamo che nello scegliere gli uomini che dovranno ricoprire cariche civili e politiche, non si debbano tenere in nessun conto le fazioni e i vari colori dei partiti, perché siamo già stati a sufficienza ammaestrati dall'esperienza che nulla si poté pensare più deleterio di ciò".

Il testo di questa prima riforma *Adorno*⁽⁶⁾ prevedeva:

- a) I cittadini a cui verrà affidata l'amministrazione della Repubblica saranno compresi in un unico partito, "UNICUS ORDO".
- b) Sono abolite le fazioni dei "nobili" e dei "popolari" e queste denominazioni verranno cancellate, per cui tutti i componenti del nuovo Ordine saranno uguali tra loro.
- c) Saranno preferiti a far parte di tale Ordine i cittadini che per dignità di vita, integrità di costumi e ininterrotto risiedere in città dei loro antenati ne siano ritenuti degni dai XII Riformatori. Essi saranno chiamati "nobili cittadini".
- d) Questi nuovi nobili verranno divisi in 28 famiglie (vulgo Alberghi) e tutti prenderanno il cognome della famiglia a cui saranno aggregati, abbandonando il proprio cognome di origine. Questo varrà anche per i loro figli e discendenti.
- e) Essi ed i loro discendenti verranno tutti iscritti in un libro con il loro nome e cognome.
- f) Al compimento del 18 anno, i figli degli iscritti verranno presentati al Governatore e agli Anziani. Questi, assunta ogni opportuna informazione sulla nobiltà e sull'età, disporranno affinché ognuno di loro venga iscritto al "liber civilitatis" nella rispettiva famiglia. Questa ascrizione li renderà pari ai loro maggiori.
- g) All'inizio di ogni anno è anche prevista la possibilità per il Governatore di aggiungere alla nobiltà nuovi sette cittadini meritevoli, che siano di buona fama, buona moralità, e nati da legittimo matrimonio: essi adotteranno il cognome della famiglia a cui verranno aggregati ed otterranno il rango di nobili. Analogamente il Governatore potrà ammettere alla nobiltà tre abitanti delle Riviere che ne facciano domanda,

che intendano trasferirsi a Genova, e che abbiano le qualità richieste, tra cui quella di essere figli legittimi, e di avere buoni costumi ed esperienza.

- h) Che il Liber Civilitatis venga tenuto con la massima cura dai Procuratori.
- i) Che il fatto di aver assunto un nuovo cognome non dia diritto ad usufruire delle disposizioni testamentarie fatte a favore dei propri discendenti dagli antenati delle famiglie a cui vengono ascritti, e di cui assumono il cognome.
- l) Che ogni incarico di governo e di pubblica amministrazione sia riservata a questi "nobili cittadini" e che solo tra essi vengano scelti (a sorte) i Magistrati, i Membri dei Consigli, gli Ufficiali e tutti coloro che cureranno la pubblica amministrazione nella Città, nel Dominio, nelle Riviere, provincie, isole, castelli e qualunque altro luogo, eccettuati i luoghi e le giurisdizioni soggette al M.co Ufficio di San Giorgio.
- m) Si fissano anche le norme relative all'elezione dei Consigli e delle Magistrature, tutte basate (salvo la prima volta in cui provvedono direttamente i XII Riformatori) sull'estrazione a sorte. Queste devono avvenire nella massa di tutti gli iscritti, ma rispettando la proporzione tra le 28 famiglie.
- n) Esenzione da ogni gravame per chi ricopre cariche di governo.
- o) Che i Procuratori provvedano in tempo debito, affinché sia portato a Genova il frumento necessario perché i poveri e gli indigenti non soffrano danno dalle carestie.

La premessa e il proemio della Costituzione di Settembre⁽⁷⁾, (quella emanata per ordine di *Andrea D'Oria*) ripete gli stessi concetti e conferma nei primi capitoli la legge precedente, quasi con le stesse parole. E questo malgrado che dei dodici Riformatori del Trivulzio ne fossero stati sostituiti ben sette, che i "nobili" fossero stati portati da sei a nove (9 nobili e 3 popolari) e che la politica internazionale fosse stata cambiata radicalmente: dalla Francia alla Spagna. Il 12 Settembre venne poi proclamato festa nazionale "tam in Urbe quam suburbis".

Con questa nuova costituzione vengono però introdotte le seguenti nuove norme:

- p) Gli iscritti di cui al precedente punto g) non esercitino "arti mechaniche".
- q) Facilitazioni per chi vuole emigrare in Genova allo scopo di

esercitarvi qualche "arte".

- r) Precisazioni sugli Uffici e sulle nomine.
- s) Nomina di un Doge biennale che, con otto Governatori, rappresenti la Repubblica in ogni occasione e ad ogni effetto.
- t) Segreto su quanto verrà trattato nei Consigli.

Ne risulta evidente che entrambi i due gruppi di Riformatori avevano ritenuto che il miglior sistema per por fine alle guerre civili fosse quello di eguagliare i diritti di tutti i "cittadini" formando un partito (Ordo) unico, in cui tutti si sentissero fratelli e dove le cariche venissero distribuite dalla sorte in modo più uguale possibile. Che questo principio non fosse del tutto errato, ma che anzi, con qualche correzione, potesse raggiungere lo scopo prefisso è stato dimostrato cinquant'anni più tardi; ma al momento il risultato non fu dei più felici. Le discordie civili erano un vizio ormai troppo radicato perché, abolite le distinzioni tra nobili e popolari, non sorgesse quella tra "nobili vecchi" e "nobili nuovi", detti anche del Portico di S. Luca e del Portico di S. Pietro.

In sostanza i XII Riformatori avevano scelto 28 cognomi tra quelli delle famiglie più importanti della Città (è significativo che i 12 cognomi dei Riformatori risultarono tutti tra i cognomi prescelti!) e precisamente 23 cognomi di famiglie nobili e 5 di famiglie popolari: i nobili scelti a formare il nuovo ORDO vennero tutti iscritti nelle 23 famiglie nobili, i Popolari vennero suddivisi tra tutte le 28 nuove famiglie (che vennero battezzate ALBERGHI, riesumando in modo improprio l'antico termine, ma stravolgendone il significato: perché delle vecchie caratteristiche e funzioni avevano conservato solo quella del *cognome comune*).

Questa operazione di unificazione dei partiti (oggi la chiameremmo compromesso storico) ebbe un'importanza notevolissima per il futuro governo della Repubblica e fu il presupposto della nascita dell'Aristocrazia Genovese. Sarebbe pertanto di sommo interesse riuscire ad individuare quali furono le persone prescelte dai XII Riformatori per comporre questa prima assemblea di "nobili cittadini". Essi sono probabilmente i primi elencati delle varie famiglie nel Liber civilitatis, ma non essendovi indicate le date di ascrizione non è possibile distinguerli dai successivamente eletti.

La documentazione ufficiale del 1528/29 (per esempio i manuali del Senato) non è più stata ritrovata, malgrado che

certamente molte persone prima di me l'abbiano cercata con cura, ma qualche cosa possiamo dedurla da successive decisioni del Senato.

Il 14 Luglio 1530 si ordina che vengano ascritti "per giustizia" i membri degli antichi Alberghi che non fossero stati annotati al Liber civilitatis "per obliuione": quindi tali membri avevano già diritto di ascrizione nel 1528⁽⁸⁾.

Si aggiunga che nel 1560, discutendosi in merito all'ascrizione di 3 cittadini (in eccesso ai 7 previsti) i sostenitori della regolarità dell'ascrizione, argomentano che la Legge del 1528 esigeva per gli ascrivendi alla nobiltà solamente tre requisiti: "dignitate, integritate morum, diuturnaue maiorum habitatione in Urbe" e siccome i 3 ascritti possedevano i tre requisiti, si trattava di una sanatoria ad un errore precedente. (Qui veramente mi pare che essi dimenticavano le facoltà di scelta concessa ai Riformatori e che certamente riguardava anche l'attività del candidato).

Maggiori notizie, sia pure senza il crisma dell'ufficialità, ma attendibili per una valutazione dei nomi delle famiglie e dell'importanza di esse, le ho potute ricavare da due manoscritti del XVIII secolo che sono concordanti tra loro senza essere eguali e che hanno riscontri positivi con altre fonti. In essi si trova un elenco di oltre 1.000 nomi di cittadini, divisi per cognome, ma raggruppati in "nobiles", "mercatores" e "artefices" e suddivisi in "bianchi" e "neri".

Troviamo:

nobiles albi	300	}	nobiles	470
nobiles nigri	170			
mercatores albi	192	}	mercatores 294	} popolari 646
mercatores nigri	102			
artefices albi	207	}	artefices 352	
artefices nigri	145			
				1.116

Uno dei due elenchi⁽⁹⁾ non porta nessuna spiegazione, ma nell'altro manoscritto è indicata la data 1500 e la dicitura "Consilium"⁽¹⁰⁾. Deve quindi trattarsi della composizione dell'assemblea dei "Cives" nel 1500 e cioè l'elenco dei nomi tra cui i XII Riformatori hanno certamente scelto quelli più adatti a formare l'elenco dei primi "nobili cittadini". Noi possiamo infatti constatare, confrontando questi nomi con quelli dei primi ascritti

al "Liber Civilitatis" che quasi tutte le famiglie (235 su 246) dell'elenco sono riportate sul Libro. Inoltre troviamo riportati alcuni dei singoli nomi e troviamo altri nomi che, in base alla paternità, potrebbero benissimo essere i figli di quelli del 1500. Se si pensa che sono passati 28 anni e c'è stata la pestilenza del 1524, per cui è facile che i figli abbiano sostituito i padri, possiamo considerare come provata la derivazione del libro del 1528 dall'elenco del 1500.

Prendendo quindi come base l'elenco del 1500, possiamo incominciare a vedere che le vecchie famiglie riunite negli alberghi "nobili", e che nel 1414 erano 74, si erano progressivamente concentrate in 37; e che i loro cognomi erano diventati solo 31 (perché Spinola, Di Negro, Cattaneo, Gentile, Interiano, e Salvaghi erano divise in due rami): tali famiglie partecipavano al "Consiglio" con il numero di rappresentanti indicati a fianco, e possiamo pensare che nella prima iscrizione al Liber civilitatis il numero dei prescelti sia stato in proporzione dell'antico. Ora le famiglie nobili ascritte nel 1528 furono:

Calvi (neri) 3	= Imperiali (bianchi) 17
Cattaneo (bianchi e neri) 22 + 8	= Interiano (bianchi e neri) 6 + 3
Centurione (bianchi) 38	= Lercari (neri) 9
Cibo (neri) 2	= Lomellini (neri) 43
Cigala (bianchi) 7	= Negrone (bianchi) 12
De Marini (neri) 2	= Pallavicino (bianchi) 19
Di Negro (neri) 15 + 3	= Pinelli (bianchi) 5
D'Oria (bianchi) 52	= Salvaghi (bianchi e neri) 3 + 11
Fieschi (neri) 15	= Spinola (bianchi) 45 + 18
Gentile (bianchi e neri) 11 + 2	= Usodimare (neri) 9
Grillo (bianchi) 11	= Vivaldi (bianchi) 19
Grimaldi (neri) 19	

e queste famiglie diedero il nome a 23 delle nuove grandi famiglie chiamate ALBERGHI. Invece:

Bernissone (neri) 2 (D'Oria)	= Leccavela (neri) 1 (Cattaneo)
Camilla (neri) 5 (Lercaro)	= Marabotto (neri) 1 (Cibo)
De Mari (bianchi) 4 (Usodimare)	= Piccamiglio (bianchi) 3 (Calvi)
Gualtieri (bianchi) 2 (Grillo)	= Serra (bianchi) 4 (Lercaro)

vennero nel 1528 aggregate ad altra famiglia nobile (notata a fianco) e ne assunsero il cognome.

Passando ora alle famiglie "popolari" il manoscritto ci indica che quelle di Mercatores erano 73, comprese le 5 grandi famiglie (De Franchi, Fornari, Giustiniani, Promontorio e Sauli) che, a

imitazione delle nobili, avevano già in passato formato Albergo e che diedero il nome ai 5 Alberghi Popolari.

Tali famiglie di Mercatores avevano nel "Consiglio" 294 rappresentanti. Circa gli "artefices" il manoscritto indica che nel Consiglio vi erano 142 famiglie con 352 rappresentanti.

Se quindi, come pensiamo e come è logico, i XII Riformatori hanno costituito l'elenco dei nobili cittadini rispettando le proporzioni del vecchio Consiglio dei "Cives", essi avevano sancito la superiorità numerica degli ex-popolari: e questa è appunto la lamentela degli ex-nobili fino al 1576.

I XII Riformatori avevano creduto che sarebbe bastato cambiare i cognomi, perché i Cittadini, ormai dichiarati tutti nobili, si sentissero effettivi membri delle nuove 28 famiglie, senza distinzioni di origine; ma non era facile distruggere con una legge i contrasti e le umiliazioni di 300 anni: tanto più che i vecchi nobili che si ritenevano *superiori* (e lo erano per tradizioni e potenza di famiglia) non potevano ammettere che di punto in bianco i vecchi "popolari" avessero maggior voce di loro; essi avrebbero almeno voluto quella parità nelle cariche che esisteva prima della riforma. Invece dalla composizione del libro risultava evidente che, con l'estrazione a sorte, gli ex popolari avevano maggiori possibilità di essere nominati alle varie magistrature perché erano in maggior numero.

D'altra parte la situazione non cambia con le ascrizioni degli anni successivi, anzi il rapporto tra vecchi e nuovi tende piuttosto a peggiorare a danno dei vecchi.

Sfogliando la busta 525 dell'Archivio di Stato, nel 1531 troviamo un elenco di 82 giovani nuovi ascritti in qualità di figli di "nobili cittadini": ci sono 25 appartenenti a famiglie di vecchia nobiltà contro 57 di ex-popolari!

C'è anche una copia secentesca di una distinta di nomi che dovrebbe essere stata compilata nel 1548, intitolata "*Infrascripti in qualibet ex XXVIII Familiis descripti, veniunt approbandi per Ill.mam Dominationem, et cum per ipsam fuerint approbati potuerunt eligi ad Officiis et Consilis, et Magistratus*". In questa lista di 311 nomi troviamo che il 90% porta il cognome di nuovi aggregati, e cioè di famiglie ex-popolari.

Il Franzone, negli elenchi che completano il suo magnifico stemmario⁽¹¹⁾, indica che tra il 1528 e il 1576 vennero ascritte al Libro d'Oro ben 480 famiglie, che sono evidentemente tutte di

nobili nuovi, ma non ne indica il numero dei componenti, indubbiamente basso: vi sono infatti compresi anche singoli individui senza discendenza. Molto interessanti e utili le ricerche fatte dal Savelli che ci riferisce che nel 1575 gli ascritti alla nobiltà erano 1800/2000 con una percentuale di nuovi del 60%.

Egli cita infatti⁽¹²⁾ una comunicazione del Card. Morone (l'incaricato della S. Sede, venuto a Genova in quell'anno per aiutare a risolvere i conflitti interni) che illustra a Roma la situazione, precisando che su complessivi 1982 "nobili cittadini" ascritti ve ne erano 766 "vecchi" e 1216 "nuovi", cioè il 61,4%; mentre Giulio Pallavicino indica un totale di 1799 nobili di cui 717 "vecchi" e 1082 "nuovi". Altra fonte citata dal Savelli (a pag. 52), indica 316 famiglie nuove contro 43 vecchie (ma non si comprende bene quali siano state calcolate come "vecchie").

Su questo problema di maggioranza, si innesta la questione degli "alberi" (genealogici).

Per meglio illustrare questo problema che ha molto agitato i patrizi nella seconda metà del '500 occorre ricordare che il Governo Genovese fin dal XII secolo aveva finanziato tutte le sue imprese con le "compere" e cioè con la cessione in appalto (a tempo o perpetuo) dei suoi singoli proventi, soprattutto le gabelle. Il governatore francese Jean Le Maistre, detto il "Boucicault", aveva fatto la "conversione del debito pubblico", unificando tutte queste Compere e affidandone l'amministrazione all'Ufficio di S. Giorgio, creando cioè delle "Rendite" perpetue, che avevano l'enorme pregio di essere sottratte alla svalutazione della moneta perché pagavano gli interessi sul capitale in *peso d'argento*⁽¹³⁾.

Questa forma di impiego era stata apprezzata dai bravi Genovesi e si era formata l'abitudine di sottoscrivere, in vita o per testamento, un certo numero di questi "luoghi", prescrivendo che gli interessi fossero devoluti ai propri discendenti. (Ancora oggi esistono a Genova di questi "lasciti", i pochi che si sono salvati dal fallimento del Banco di S. Giorgio provocato poi da Napoleone).

Quando nel 1528 si verificò l'aggregazione di tutte le famiglie ai cognomi delle 28, e soprattutto quando il 4-XI-1559⁽¹⁴⁾ uscì il Decreto che confermava la disposizione di abbandonare il vecchio cognome, sorse spontaneo negli "aggregati" il desiderio di aggregarsi anche alle rendite della famiglia di cui venivano a portare il cognome. Dato che il tentativo era facilitato dalle omonimie, la difesa degli eredi fu quella di far approvare dalla Ill.ma Dominazione, degli alberi genealogici formati da un notaio,

persona pubblica, sulla base dei documenti esistenti nell'Ufficio di S. Giorgio, che precisassero i nomi dei beneficiari dei singoli lasciti. A titolo di esempio trascriviamo in appendice la pratica relativa alla famiglia Grimaldi, iniziata appunto nel 1559 (Appendice 1). Questa pratica sembra essere la più antica, ma il problema doveva per forza nascere prima o poi, e i XII Riformatori l'avevano previsto dettando in merito norme molto precise. D'altra parte il fatto di non poter godere dei benefici che spettavano agli altri che portavano lo stesso cognome doveva essere mortificante per i nuovi ascritti.

Per inciso voglio segnalare un altro inconveniente che certamente i XII Riformatori non avevano previsto nell'ordinare il cambio dei cognomi. Il 7 aprile 1559 si trova nel Manuale del Senato⁽¹⁵⁾ "Jeronimus Lercharius q. Andrae, cum sit civis Venetiarum privilegiatus sub nomine Jeronimi de Serra, prioris cognominis, qui si cognomen mutaret in Civitate Venetiarum facile caderet a privilegiis dictae civitatis, petit uti suo priore cognomine". La sua domanda viene accolta come quella contemporanea di Clemente de Auria De Ruvere, pure lui cittadino Veneziano conosciuto sotto il nome di Della Rovere. Anche il capitano Stefano Usodimare De Mari chiede di poter usare il vecchio cognome De Mari (ma non ne spiega il motivo).

Questa situazione giustifica molto bene il contrasto tra "vecchi" e "nuovi", il colpo di mano dei "vecchi" con la legge del "Garibetto" (quella che reintroduceva in parte le "scelte" al posto della "sorte" e riconosceva e legittimava l'esistenza dei due "portici"), le lotte successive così violente, e la ribellione del 1575; torbidi tutti che solo le "leggi nuove" del 1576 riusciranno poco alla volta a placare.

Mi sembra quindi che fino a questo momento (1575) non si possa affermare che si trattasse di un governo aristocratico, (come lo definisce la Nicora)⁽¹⁶⁾, perché i due partiti, tra l'altro ammessi ufficialmente dopo il 1547, continuano ad esistere ed a disputarsi il potere. Sarà, preso nel suo insieme, un regime oligarchico dove gli "oligarchi" sono tutti nobili, ma per diventare regime aristocratico dovrà passare ancora del tempo.

Ci vollero infatti la colleganza negli Uffici, i matrimoni, lo sfumare dei ricordi, l'interesse immediato della difesa della categoria, per arrivare al risultato che era stato auspicato dai XII Riformatori e che verrà ottenuto dai "tre saggi" di Casale: la formazione di un corpo omogeneo di "patrizi" in grado di

governare (e con ottimi risultati) la nostra Repubblica.

Vediamo ora dunque le modifiche che le "Leges novae" (di Casale) hanno apportato alla "riforma" del 1528⁽¹⁷⁾.

Trascurando le innovazioni costituzionali in materia di elezioni a sorte o a scelta (che soprattutto annullarono le novità del "Garibetto") e a parte tutta una più perfetta organizzazione amministrativa degli uffici governativi, ma soffermandoci su quelle che riguardano più propriamente l'argomento nobiliare, troviamo:

Cap. II — Si conferma che deve esistere un UNICO ORDINE: se qualcuno oserà ancora nominare le divisioni (vecchi e nuovi, "portici" ed ogni altro colore o fazione) verrà privato degli onori e dei "comodi" della nobiltà. Tutti i "nobili cittadini" riprenderanno i loro cognomi d'origine, salvo coloro che, desiderando mantenere il nuovo cognome e la nuova insegna, ne saranno autorizzati dai capi di casa della (nuova) famiglia.

Cap. III — Il divieto di esercitare "arti meccaniche" viene confermato per tutti gli ascritti e vengono anzi definite con precisione quali sono le "Arti meccaniche" vietate ai nobili: sostanzialmente si tratta di tutte quelle attività che metterebbero i singoli *direttamente* al servizio del pubblico: come lo stare personalmente in bottega, fare l'avvocato (se e quando questo comporta scrivere le citazioni per i clienti), fare il notaio (rogando in uno "scagno") ecc.. Non sono considerate arti meccaniche la milizia, la navigazione e il commercio all'ingrosso; così pure la banca e le arti dei Seateri, Laneri, Drappieri e Fondaghieri, sempre però che trattino grandi quantità di merce e non vendano al minuto.

Cap. IV — Vengono precisate le norme da seguire per l'iscrizione alla nobiltà e, in particolare: a) per coloro che entro il termine fissato ne faranno domanda "per giustizia"; b) per coloro che chiederanno di essere ammessi tra i dieci "ad formam legis de nobilibus nunc et quotannis creandi"; c) per i figli legittimi degli ascritti. Stabilisce inoltre norme e tempi circa l'abbandono delle arti meccaniche per gli ascritti che ancora le esercitano e stabilisce in particolare da quanti anni esse devono essere state abbandonate per poter essere eletti alle più alte cariche di governo.

Cap. V e VI — Norme sulla compilazione, sulla tenuta e sulla conservazione del LIBER NOBILITATIS — formazione di copie.

Cap. XXXVIII — Elenco degli uffici che *possono* o *debbono* essere affidati a Cittadini *non* ascritti alla Nobiltà. L'eventuale conferi-

mento deve essere gratuito.

Cap. XXXIX — Possibilità per i Segretari del Senato di essere creati "nobili" dopo 10 anni di lodevole adempimento del loro incarico (Appendice 2).

Parte II. Cap. XIV — Indipendenza del potere giudiziario (Rota criminale) dal potere esecutivo.

Fondamentali variazioni, per quanto riguarda il nostro tema, risultano dunque l'abolizione dei cosiddetti ALBERGHI, il divieto per tutti i nobili delle "arti meccaniche" e la loro definizione, nonché l'inclusione di magistrature (sia pure secondarie) attribuibili a *non nobili*. Non riguarda la nobiltà, ma è stata anche molto importante a tutti gli effetti la norma che prevedeva l'indipendenza del potere giudiziario penale: purtroppo continuò ad essere combattuta e disattesa nel corso dei secoli; ma la segnalò ugualmente perché fu un tentativo di modernizzazione da parte dei "saggi" di Casale, che merita di essere tenuto in alta considerazione.

A questo punto mi pare necessario ricordare (lo so che mi ripeto, ma vedo che la notizia è poco conosciuta) che la nobiltà Genovese ha avuto *tre* "Libri":

il primo — *Libro dei Vice-Dog* — dove tutti i "cives" venivano ascritti suddivisi per Conestagie e Alberghi — popolari e nobili — armigeri e atti agli uffici, — e che è rimasto in vigore durante il periodo dei Dogi perpetui, fino al 1528,

Il secondo — il *Liber Civilitatis* — dove i nobili cittadini erano divisi per "Alberghi" e iniziò nel 1528,

il terzo — il *Liber Nobilitatis* — previsto dalle "leges novae" del 1576 con i nobili divisi per famiglia e che durò fino alla fine della Repubblica.

Per quanto riguarda invece l'iscrizione di nuovi nobili al suddetto Libro, siamo sempre al vecchio sistema medioevale della cooptazione.

E in questa cooptazione, un'altra norma che ha avuto molte difficoltà di attuazione negli anni di applicazione è stata quella dei dieci nuovi nobili "quotannis creandi". La saggia intenzione dei legislatori era stata quella di assicurare un ricambio di sangue fresco alla Classe dirigente e contemporaneamente di dare, con questa promessa, uno sfogo e un freno alle inevitabili aspirazioni dei Ceti emergenti, ma chi è arrivato alla poltrona si sente subito in dovere di opporsi ai nuovi aspiranti e, come potremo constatare,

anche i nobili cittadini Genovesi non si sono sottratti a questa regola.

Mi pare sia quindi interessante vedere l'attuazione pratica delle varie disposizioni di legge per quanto riguarda il nostro tema, e l'argomento fondamentale è certo quello delle "ascrizioni".

Le possibilità previste dalla Costituzione (a parte le poche ascrizioni *per giustizia*) erano due: essere figlio di ascritto, oppure venire eletto tra i dieci nuovi nobili "quotannis creandi". Se ne aggiunse poi, per motivi politici, una terza: le "straordinarie".

Sulla questione dei figli le due Costituzioni del 1528 erano entrambe poco precise e sorsero subito due problemi: quello dei figli illegittimi e quello dei figli nati prima che il padre fosse ascritto; val la pena di analizzarli.

Sul primo argomento occorre tener presente la mentalità tradizionale genovese che, come emerge chiaramente dai testamenti medievali, era portata al riconoscimento "de facto" dei figli nati da relazioni extraconiugali, e il fatto che la sacralità del matrimonio prende forza soprattutto dalle disposizioni del Concilio di Trento (fine del XVI secolo). Inoltre è bene ricordare che, forse per dimenticanza (?), i XII Riformatori avevano indicato la condizione dell'essere "nato da legittimo matrimonio" solo per i candidati all'elezione "quotannis". Ed è solo con le leggi del 1576 che questa prescrizione verrà estesa (a parole) a tutti i tipi di ascrizione alla nobiltà.

Ma, come detto, questa norma ebbe scarsa attuazione e dalle continue discussioni e decisioni, anche contraddittorie, risulta evidente che la grossa preoccupazione dei detentori del potere non era tanto quella della legittimità della nascita, quanto altre due: quello degli abusi e quello del numero complessivo degli ascritti. Si voleva evitare che ci fossero degli aspiranti che, anziché sottoporsi alla votazione in una delle rare ascrizioni "quotannis", trovassero più comodo farsi passare per figli di un altro padre, oppure che con l'ascrizione di un nuovo nobile se ne ascrivessero automaticamente tutti i figli. Ricordiamo infatti a questo proposito che quando il 15-III-1575, sotto la pressione dei rivoltosi, il Senato aveva accettato di fare 300 nuove ascrizioni promettendo tra l'altro che sarebbero state scelte tutte persone estranee alle 28 famiglie (v. Appendice 3), poi, in sede di applicazione, decise, proprio per ridurre il numero, che nel numero di 300 dovevano essere compresi anche i figli di questi nuovi ascritti, poi in definitiva, secondo la Nicora, i veri "nuovi" furono 19 in tutto.

Nella questione degli illegittimi è interessante notare che in un certo periodo, un'eventuale legittimazione per susseguente matrimonio, non era influente. Infatti un documento del 11 dicembre 1613⁽¹⁸⁾ precisa che nel caso che "ex forma legum" si ascrivano figli naturali di persone già ascritte "adscribantur quidem tam Filij naturales qui sunt legitimati quam illi qui minime legitimati fuerunt" ed effettivamente sul Liber Nobilitatis si trovano oltre alle indicazioni F.N. (figlio naturale) anche qualche indicazione "figlio legittimato di Il documento citato ricorda poi che la sola magistratura inibita ai figli naturali è quella "Dogale" e questo conferma la citata mentalità dei Genovesi in materia.

Allo scopo di evitare frodi genealogiche si era anche tentato di fare un censimento degli ascritti. La Nicora cita quello iniziato nel 1608 e terminato nel 1621, di cui aveva già scritto l'Asse-reto⁽¹⁹⁾ e che è conservato nell'Archivio di Stato nella busta 525.

Da questo manoscritto si potevano ricavare i nomi dei patrizi morti senza prole per cui avrebbe dovuto raggiungere lo scopo che il Senato si era prefisso; ma non è stato poi tenuto aggiornato dopo il 1621.

Ne era anche esistito uno precedente: ho trovato infatti un frammento⁽²⁰⁾ della copia secentesca di un censimento compilato evidentemente nel 1554 (perché riporta i nuovi ascritti solo fino al 1553) dove per 7 Alberghi (su 28) vengono indicati tutti i componenti con i vivi distinti dai morti; non viene però indicato se i morti avevano prole: forse il problema delle frodi non era ancora sorto, oppure essendo nei primi anni della riforma dorianica, la memoria era stimata sufficiente. Il frammento incomincia dalla pag. 83, arriva alla 109 e contiene solo le seguenti famiglie: Centurione (parte), Lomellina, Giustiniana, Franca, Promontoria, Furnaria, Saula e Cibo, ma per queste famiglie e le loro aggregate è sempre un utile controllo del Liber Nobilitatis.

Sul problema dei figli nati prima che il padre venisse ascritto si è continuato a discutere fino alla metà del '600, malgrado che nel 1591 fosse stata presa una decisione molto precisa⁽²¹⁾: i figli dei nobili ascritti prima del 1576 erano tutti ascrivibili qualunque fosse la data di nascita; quelli degli ascritti dopo il 1576 si potevano ammettere (sia legittimi che naturali) solo se nati dopo l'ascrizione del padre. Gli altri avrebbero dovuto candidarsi tra i 10 annuali. Ho però l'impressione che anche questa norma di Legge, come quelle sugli illegittimi, venisse applicata in modo molto

“politico” e nelle cooptazioni ai voti, intervenissero soprattutto le parentele, le amicizie, i sentimenti e... la convenienza.

Riguardo agli illegittimi osservo però che il numero di quelli di cui è stata chiesta l'ascrizione non è certamente elevato e riguarda soprattutto la prima metà del '600.

Su questo problema ho fatto ricerche su due fonti (che purtroppo non coincidono): il “Liber nobilitatis” ed i processi di ascrizione⁽²²⁾. Il “Liber”, che dovrebbe comprendere tutti gli assunti alla nobiltà, (compresi quelli copiati dal libro del 1528 dove erano divisi per Alberghi) era stato compilato nei primi tempi in modo molto sommario: sono liste di nomi talvolta senza paternità e sempre senza date di riferimento né annotazioni. Solo a partire dal 1606 si incominciano a segnare le date di ascrizione e solo alla metà del secolo troviamo finalmente che i nomi degli ascritti sono accompagnati dalla data e Parrocchia di battesimo, il nome del Padre e dell'Avo, la data di ascrizione e l'eventuale procedura della stessa.

Qui nei 190 anni che corrono tra il 1606 e la fine della Repubblica troviamo 115 volte l'annotazione F.N. — figlio naturale. Bisognerebbe però sapere quanti ne sono stati ascritti dal 1528 al 1606 e soprattutto quanti sono quelli per i quali è stata omessa l'annotazione F.N. In ogni caso si rileva che molto sovente si tratta di persone battezzate fuori Genova, e la cosa è logica, perché l'abitare all'estero o nei castelli dei Feudi, facilitava certamente le relazioni extraconiugali.

Dall'esame poi dei processi emerge chiaramente che la motivazione più efficace per ottenere i 2/3 di voti richiesti per superare il divieto della legge, era la dimostrazione, tramite testimonianze, che il candidato aveva sempre abitato con il Padre e che dallo stesso era stato sempre tenuto “come figlio”: il che dimostra appunto che il maggior timore era quello che si tentasse l'ascrizione di nuovi nobili con il trucco di una illegittimità inventata. Si noti che in qualche caso la decisione è: “adscribatur ad formam legis quomodo filius nobilis”. Anche nei processi si trova solo un centinaio di casi, però... non sempre corrispondono a quelli del Libro.

Vediamo qualche esempio.

Nel 1601 ho trovato il processo di ascrizione⁽²³⁾ di Marc'Antonio Da Signore, ragazzo di 10 anni, figlio di Agostino q. Hieronimo. Le testimonianze allegate non sono dubbie circa la non legittimità, ma insistono nel confermare che il padre lo teneva in

famiglia “come un figlio”: “adscribatur” (però il suo nome non figura poi sul Liber Nobilitatis).

Tra i figli riportati dall'estero, abbiamo Gio Battista figlio naturale di altro G. Batt. Costapellegrina⁽²⁴⁾, nato in Fiandra quando il padre vi prestava servizio con il grado di Capitano e che viene ascritto nel 1620 all'età di circa 15 anni. Le testimonianze dicono tutte che era tenuto “come figlio”. Sul Libro d'Oro è iscritto con F.N.

Anche Cornelio Di Negro⁽²⁵⁾ aveva avuto in Spagna quattro figli di cui i primi tre da una donna libera e poi, essendosi sposato, aveva avuto un quarto figlio (Carlo) da sua moglie; li teneva tutti e quattro come suoi figli. Vengono tutti ascritti nel 1626, ma il compilatore del Liber Nobilitatis si era sbagliato e aveva ascritto i primi tre come legittimi e il quarto come naturale. Poi ha corretto riscrivendoli di nuovo tutti e quattro con la giusta annotazione: 3 naturali e Carlo legittimo e il “Liber” riporta entrambe le registrazioni.

Giacinto Grosso⁽²⁶⁾ è figlio di Lorenzo q. Francesco, le testimonianze confermano che è sempre stato tenuto in casa e trattato come figlio: il 12 maggio 1625 “scribatur in Liber Nobilitatis ad formam legum per Ser.mae Collegia: ad calculos”. Sul libro c'è però il F.N.

Nato a Madrid è Barnaba Centurione⁽²⁷⁾ figlio di altro Barnaba “al quale (dice un testimone) somiglia in effigie quanto nel parlare” “non si sa chi fosse la madre” “ma era ritenuto figlio di Barnaba da tutti i parenti” (dicono altri): il 6 maggio “adscribatur ut in manuale”. Sul “Liber” non si sono annotazioni di illegittimità: quindi F.L.N. (Figlio legittimo naturale).

Il processo di ascrizione dei figli di Gio Paolo Gentile⁽²⁸⁾ contiene una quantità di testimonianze (vedi Appendice 4), tra l'altro si ricava che si tratta di figli *legittimati* da successivo matrimonio, essi vengono ascritti e indicati sul Libro senza particolari note: quindi F.L.N.

Nel 1646 troviamo anche il processo di ascrizione di Nicolò figlio di un Rev.do Abate Gio Batta D'Oria⁽²⁹⁾. Le testimonianze affermano che la madre era una vedova che il Rev.do teneva in casa e affermano che il figlio sarebbe stato legittimato dal Ser.mo Senato (ma non ne viene indicata la data). La decisione è la seguente: “Si veda se quando il Rev.do Giovanni Battista ebbe detto figlio era già sacerdote e li Cancelliere e Segretari vedano la legge che tratta questa materia, e l'una e l'altra cosa riferiscano, ai

Ser.mi Collegi, affinché si voti". Non ho trovato il seguito del verbale del processo, ma noto che sul Liber Nobilitatis il nostro Nicolò è indicato come Figlio Legittimo Naturale dell'Abate Gio Batta D'Oria. Era legittimo con la maggioranza dei due terzi!

Ma se la questione degli illegittimi riguarda solo due centinaia di individui o poco più, ben più importante mi pare quella dei dieci "quotannis creandi" prevista dalla costituzione del 1528 e confermata dalle leggi del 1576. Qui nei 268 anni in cui è stata in vigore la legge, si sarebbero potute verificare 2680 nuove ascrizioni: invece in applicazione di questa norma ne risultano solo qualche centinaio.

La Nicora ha studiato con somma diligenza questo problema, anche se ha limitato le sue ricerche ai soli anni 1576/1700 per cui occorrerà esaminare anche i periodi precedente e successivo, ma incominciamo dal risultato delle sue ricerche.

In tutti gli anni che ha esaminato, la nostra Studiosa ha trovato che il Senato ha deciso di applicare la legge solamente tredici volte, con un risultato di soli 98 nuovi ascritti; nello stesso periodo Ella trova invece più di cento ascrizioni di carattere straordinario (97 individui più i componenti di 20 famiglie) fatte senza riferimento alla legge. Si può quindi valutare che in questi 124 anni siano entrati nella nobiltà, oltre ai figli dei già ascritti, solamente un totale non certo superiore alle 300 persone anziché i 1240 che avrebbero potuto diventarli in base alle norme della Costituzione.

Per il periodo anteriore, il "Liber Nobilitatis", formato nei primi del '600, in esecuzione delle "leges novae", si limita, come già detto, a trascrivere in modo abbastanza disordinato gli elenchi degli ascritti, ricavandoli dal precedente "Liber Civiltatis" (quello diviso per Alberghi), ma senza alcuna precisazione sulla procedura di ascrizione (che non era evidentemente indicata). Nelle "buste nobilitatis" nel periodo anteriore al 1576 vi sono pochissimi processi di ascrizione⁽³⁰⁾.

Occorre quindi ricorrere ai "Manuali del Senato" di cui abbiamo la serie completa del 1532 in avanti (più un manuale mutilo del 1531) dove i vari Cancellieri avrebbero dovuto trascrivere annualmente tutte le decisioni della "Dominatio", e quindi dovrebbero contenere anche *tutti* gli ascritti sia nuovi che "quomodo filii" che, secondo le prescrizioni della Legge, dovevano essere presentati al Senato e da questo ascritti dopo controllo di merito.

Purtroppo invece confrontando i dati dei manuali con le notizie che si possono ricavare da altri documenti (elenchi vari d'epoca tra cui il Liber nobilitatis) si può constatare che qualche volta (per esempio nel 1548) il Cancelliere ha ommesso qualche decisione in materia di ascrizioni ma soprattutto, controllando con il Liber nobilitatis, riscontriamo che solo una piccola parte degli ascritti è passata attraverso la procedura dell'approvazione del Senato. Questo succede soprattutto nelle grandi famiglie (per esempio negli Spinola e i Doria): si ha la sensazione che si tratti sempre di ascritti "quomodo filii" e soprattutto si verifica prima del 1560 (quando evidentemente sono stati stretti i freni) ma non sono riuscito a trovare traccia di queste procedure che non seguono i dettami della legge.

Però i "Manuali" restano un documento prezioso.

Secondo gli stessi risulterebbe che le ascrizioni "quotannis" sono state fatte solamente negli anni 1532 - 1534 - 1539 - 1540 - 1541 - 1543 - 1544 - 1546 - 1547 - 1560 - 1563 - 1566 e poi più niente fino al 1577; cioè 12 volte in 48 anni (da altri documenti sembrerebbe si debbano aggiungere altri anni, il 1530, il 1531 e il 1548 e si arriverebbe a 15 volte).

Vi si trovano, invece, in discreto numero ascrizioni che possono essere giustificate sia dalla discendenza di ascritti sia da ascrizioni straordinarie, raramente vi sono precisazioni al riguardo, ma soprattutto ne mancano molte.

I documenti che aggiungono (anche se non completano) alle notizie rintracciabili in documenti ufficiali dell'Archivio di Stato sono⁽³¹⁾:

- a) un elenco datato 25/VII/1530 contenente il nome di 7 cittadini affiancati dal nome di altrettanti "Alberghi", che ha tutta l'aria di essere un elenco di eletti "quotannis" anche perché ritroviamo i nomi nel liber nobilitatis e... sono sette come prescriveva la legge.
- b) un'attestazione firmata il 13.III.1629 dal Cancelliere Zaccaria Vadurnus che conferma l'esistenza nel Manuale del Senato del 1531 sotto la data dell'11 febbraio (proprio i fogli che mancano) dei risultati dell'elezione annuale dei 7 + 3 ma indica tra questi solo uno "Stephanus Raimundus de Finario" (che però sul "Liber nobilitatis" non figura).
- c) un manoscritto di chiara provenienza degli uffici della cancelleria a cui ho già accennato e che contiene i nomi dei componenti

dei vari "Alberghi" eleggibili alle cariche: sembra compilato nel 1548.

d) il frammento già citato del censimento di vivi e morti compilato nel 1554.

Avevo intenzione di aggiungere in appendice un elenco, certamente incompleto, dei nomi di tutti coloro che dai vari documenti risultano in qualche modo ascritti nel primo periodo successivo al 1528 ma il lavoro è troppo complesso e dovrò rinviarlo all'anno prossimo.

Dopo il 1700 le ascrizioni "quotannis" risultano solo nel 1722 - 1732 - 1735 - 1745 - 1748 - 1758 - 1759 - 1766 - 1782 - 1793 e cioè 10 volte in 97 anni.

Quello che quindi mi pare risulti da queste ricerche è che il sistema di rinsanguamento del Corpo nobiliare escogitato dai XII Riformatori e confermato dalla Legge di Casale, è stato generalmente disatteso e, quando è stato applicato, lo è stato di malavoglia, in modo irregolare, e certo solamente sotto la pressione dei diretti interessati. Da notare anche il fatto che mentre le riforme del 1528 erano partite per l'ascrizione di "famiglie", nelle ascrizioni successive si tende ad ascrivere solamente singoli "individui": i vari fratelli componenti una famiglia venivano ascritti in successive decisioni, a volte a pochi giorni di distanza, a volte di anni, ma quasi mai insieme. Solo verso la fine della Repubblica e soprattutto nei casi di ascrizioni "ad honorem" si ascriveva tutta la famiglia compresi i ... nascituri. (32).

Altra prova dello scarso entusiasmo con cui venivano fatte queste elezioni l'abbiamo, ad esempio, nel 1532 quando l'ascrizione viene fatta solo il 17 marzo, anziché entro gennaio come prescritto, perché (scrive il Cancelliere) "cum actenus propter alias multumque occupationes maiori momenti id fieri non potuerit".

In tale anno si conferma anche che per i 3 "Riparienses" l'elezione avrà valore solo dopo che essi saranno venuti effettivamente ad abitare "in urbem" con tutta la famiglia e che se in seguito "secederanno" e non abiteranno più la Città, verranno esclusi "dal ceto e dal cognome" di cittadino nobile.

Infatti il 4 aprile successivo c'è l'annotazione che uno dei tre ripariensi (Giovanni Argento da Chio) viene confermato nell'ascrizione perché ha giurato "ad Sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter scripturas", che abita ed abiterà a Genova⁽³³⁾.

Anche in anni successivi l'elezione viene ritardata, ma il

Cancelliere non scrive più che "avevano da fare cose più importanti", dirà semplicemente (1539): a causa di "diversas occupationes", oppure, malgrado che il 30-XII-1538 il Senato avesse confermato solennemente il termine massimo del 31 gennaio, il 26 giugno 1540⁽³⁴⁾, darà notizia dell'elezione ritardata senza nessuna giustificazione.

E non è che mancassero i candidati; si ritrovano anche lunghi elenchi di "attendentes aggregari" con diverse decine di nomi: i Manuali ne sono pieni.

Tirando le somme, le elezioni "quotannis" sono state fatte solamente: dal 1528 al 1576 quindici volte, dal 1577 al 1700 tredici volte e dal 1701 al 1797 dieci volte; in totale trentotto volte in 268 anni, e cioè una volta ogni sette anni!

Sull'argomento delle ascrizioni vorrei ancora segnalare qualche fatto che può essere emblematico, per esempio quello di Mons. Saverio Giustiniani⁽³⁵⁾. Egli nel fare domanda di ascrizione dichiara di non poter fornire prove di discendenza, perché viene da Chio, e i suoi antenati, per negligenza, non si sono fatti "ascrivere" in "tempi congrui", ma siccome è pubblico e notorio che egli discende dal ramo dei "Campis" che erano ascritti al "Libro d'Oro" chiede di essere accettato. I relatori della pratica, che sono i Governatori Ippolito De Mari e Luca Adorno, hanno assunto informazioni presso la famiglia Giustiniani e ne hanno avuto risposte favorevoli, ma aggiungono altre due considerazioni di un certo peso: una è che Monsignore è "sottodatario" e molto ben introdotto presso la S. Sede, e l'altra, di non minore importanza, è che il Monsignore non ha fratelli e che la discendenza dei Campis si estinguerebbe nella sua persona. Inutile dire che la domanda viene accettata ai voti (94 a favore e 6 contrari), ma è invece strano che sul "Libro d'Oro" (come ormai nel 1742 viene chiamato), il suo nome non risulti indicato.

Che i nostri Patrizi, risiedendo all'estero, non si curassero molto di farsi ascrivere l'ho potuto constatare in altri due casi sui quali mi riservo di ritornare più ampiamente l'anno prossimo. Uno è quello di diversi membri della famiglia Cattaneo della Volta che nel '600 e primi '700 svolgono attività bancaria nelle Fiandre e vi fioriscono imparentandosi con la nobiltà locale. L'altro è un Giovanni Cambiaso di Domenico — Genovese residente a Livorno — che nel 1770 acquista da Cesare Malaspina i diritti sul feudo marchionale di Montemassi in base ad un rescritto sovrano del 1768. In entrambi i casi non ho trovato traccia dei loro nomi, né

sul Liber nobilitatis, né nei processi di ascrizione. Evidentemente, malgrado dicano di essere patrizi genovesi, hanno ommesso di farsi ascrivere.

Altra curiosità da rilevare è quella dell'età di ascrizione che per legge avrebbe dovuto essere un minimo di 18 anni (ridotti a 16 per un breve periodo) mentre dalle date di nascita e di ascrizione (che si rilevano sul Liber dopo la metà del '600) si possono constatare ascrizioni a 8/10 anni e nel '700 anche bambini di 4/6 mesi. Si tratta però generalmente di ascrizioni di tutta una famiglia, che avviene evidentemente per motivi straordinari⁽³⁶⁾.

Dopo le ascrizioni bisogna anche considerare le "cancellazioni", perché il Senato usava volentieri la espulsione dal Libro per quei delitti che, forse, la Rota Criminale avrebbe avuto difficoltà a punire. Forse lo faceva anche per mantenere la giurisdizione nelle sue mani, come previsto dalla Costituzione⁽³⁷⁾.

Un'ampia traccia di tali provvedimenti l'ho trovata nel "Manuale" del 1543 n. 764. Ecco:

21 novembre — Barnaba de Auria Focia ha pronunciato parole "incongrue e indecenti" al cospetto dell'Ill.ma Dominazione, cosa che era stata giudicata indegna per un ascritto alla nobiltà. Viene deciso "ad calculos" (cioè ai voti) che il Barnaba venga cancellato dal Libro con la perdita di tutti i privilegi, onori e dignità.

22 novembre — Si aggiunge il divieto di uscire di casa (arresti domiciliari) fino alla vigilia di Natale e lo si condanna ad una penale di 300 lire che saranno devolute in beneficenza per i poveri.

11 dicembre — Due amici (un altro D'Oria Foce e un Di Negro Carmagnola) fanno presente alla "Dominatio" che il Barnaba ha pagato le 300 lire di penale, ma il fatto di non poter essere presente alle "volte seaterie", soprattutto sotto le feste di Natale, gli arreca un enorme danno: per cui chiede che il Senato si degni di intervenire e gli faccia la grazia di poter uscire di casa per andare alle sue "volte" ad occuparsi dei suoi affari. Con la solita votazione gli si concede "rebus suis providere". Il motivo degli "affari" era sempre un argomento a cui i Genovesi erano molto sensibili, anche se d'altra parte il "rispetto dell'autorità" era cosa a cui la "Dominatio" teneva sopra ogni altra.

Più avanti vi è un'altra sanzione dello stesso tipo, ma nei verbali viene mantenuto il segreto imposto dalla legge per tutte le questioni che riguardano la nobiltà. Si legge solo il 7 maggio 1544..... "ordinaverunt verbo mihi Georgio Antonio Cancellario ut scribam quod habuerunt inter se se sermonem de banniendum

quendam civem nobilem", ma non ci sono né nomi, né fatti.

Questa regola però non è sempre rispettata, perché l'anno successivo⁽³⁸⁾ viene registrato che sono stati banditi per 18 mesi "ne delicta remaneant impunita", Bendinello Sauli di Agostino e Tomaso Fieschi di G.B.. I due però erano stati sottoposti anche al giudizio del M.co Pretore, quindi vi era forse qualche cosa di peggio che delle male parole.

Nel Censimento del 1554 (frammento) possiamo poi notare che G.B. Lomellini q. Dominici e Stephanus Sauli q. Paschalis sono cancellati con l'annotazione "cassatus quia clericus" e il nome di Julianus de Spedis Furnarius è pure cancellato con l'indicazione "deletus per crimine lesae maiestatis".

Il problema dei "chierici" è facile da capire quando si pensi che questo termine veniva usato per indicare quelli che oggi chiameremmo impiegati d'ordine. Sembra perfettamente logico che si potesse discutere se un nobile potesse derogare dalla legge quando lavorava nel proprio interesse — ci si poteva accontentare di non eleggerlo temporaneamente alle magistrature ma senza privarlo della nobiltà — ma se un nobile si metteva a lavorare come impiegato di un altro non era ammissibile sorvolare.

Circa il delitto di lesa maestà di Julianus de Spedis non ho trovato il processo, ma ricordo che a Genova questo delitto era considerato talmente grave che non era estinto neppure dalla morte del reo, ed investiva delle sue conseguenze anche i figli dello stesso. Troviamo infatti all'art. LXX degli Statuti Criminali del 1602: "De hoc autem crimine etiam post mortem nocetium cognosci posse decernimus, ut convicto mortuo, eius quoque damnetur memoria, et bona (si hoc qualitas criminis exegerit) a successore eripiantur. Filij masculi damnatorum criminis maiestatis in primo capite huius constitutionis ipso iure civitatem, ac nobilitatem amittant, urbe Genua et districtu excedant, extorresque sint perpetuo, nec, nisi aliquo egregio in Rempublicam navato facinore iudicio Serenissimi Senatus, remittantur"⁽³⁹⁾.

La legge era molto drastica, però..... un decreto (della durata di cinque anni, e rinnovato) del 4 novembre 1545⁽⁴⁰⁾ disponeva che le eventuali condanne a morte emesse dal Pretore per delitti di lesa maestà, potessero essere "supplicate" di fronte all'Ill.ma Dominazione. Se al primo esame di trovavano almeno 6 "calculi albi", la proposta di commutare la pena poteva essere messa in discussione e votata con la solita maggioranza dei 2/3.

Ne ha potuto approfittare "Petrus de Solari q. Antonii" che

era stato condannato "ad amputationem capitis" per uno di questi delitti (non mi sorprenderebbe che si trattasse di porto di armi in luogo pubblico: e bisognava porre un freno ai frequenti delitti). Egli aveva fatto intervenire in sua difesa Ansaldo Giustiniano e diversi Solari a richiedere la commutazione in "leviorem poenam". Il 16 marzo 1548⁽⁴¹⁾ l'Ill.mo e i Magnifici in considerazione delle ragioni da lui addotte, dopo aver provveduto alla prescritta votazione, decidono di commutare la pena in otto anni di "bando" fuori della giurisdizione, ma si ordina che il carcere non lo rilasci se prima non ha promesso e garantito anche il pagamento di cento scudi. La garanzia viene data da Tomaso q. Hieronimi, Alexandro q. Lodixi, Franciscus q. Antonii et Johannes notarius, tutti della famiglia Solari. Con successiva delibera gli viene concesso il tempo di "secedendum": venti giorni. Tutto il procedimento compresa questa decisione, è durato tre giorni!

Altro caso di cancellazione lo troviamo nel 1567, quando le ascrizioni di Paulus de Planis e di Georgius de Georgis vengono annullate appena decise dal Senato, "perché fatte in contrasto con la Legge dei XII Riformatori"⁽⁴²⁾. Non sono riuscito a trovare in che cosa la legge era stata violata e aveva provocato questo improvviso rigorismo.

Sul rispetto infine delle norme che vietavano l'esercizio delle "arti meccaniche" la Nicora⁽⁴³⁾ osserva che si tratta della norma "meno rispettata" della Costituzione di Casale, ma non so se in materia di inosservanza delle leggi a Genova sia facile fare una graduatoria. Essa osserva infatti che l'applicazione di questa disposizione, che per lo Statuto del 1576, prevedeva un termine di tolleranza fino al 1578, era stata subito prorogata di 5 anni, poi nel 1583 di altri tre anni, nel 1586 di tre anni, nel 1589 di un anno e poi inapplicata fino al 1602 quando una legge apposita stabiliva che chi voleva "derogare" alla legge (e cioè continuare a fare il lavoro che gli interessava) era libero di farlo purché lo dichiarasse ai "Conservatori delle Leggi" e rinunciasse ad essere eletto nelle Magistrature e nei Collegi: Egli però continuava a mantenere la sua qualifica di "nobile Cittadino".

La Nicora parla solo del periodo posteriore al 1576, ma la legge, a mio parere, vigeva già dal 1528. Sembra infatti evidente che, anche se la Costituzione Doriana sanciva esplicitamente tale divieto solo per gli ascrivendi in base alla legge "quotannis", lo faceva nella presunzione che, da parte loro, i XII Riformatori, nel formare l'elenco dei primi nobili cittadini, avrebbero dovuto

scegliere tutte persone che non esercitavano arti meccaniche, perché non è possibile che i costituenti volessero dall'inizio creare due distinte categorie di nobili: quelli che potevano esercitare le arti e quelli a cui era vietato. Ed una certa prova l'abbiamo nel Censimento del 1544 dove abbiamo trovato segnato accanto al nome di due "nobili" l'annotazione "cassatus quis clericus", come ho riferito nelle pagine precedenti.

Spero di essere riuscito, nelle pagine che precedono, a dare un quadro abbastanza significativo del modo in cui i Genovesi davano pratica attuazione alle norme di quella Costituzione che si erano data e che avevano liberamente accettata nel 1528. Certamente è stata un'esecuzione, a mio parere, molto approssimativa, in cui le singole regole venivano applicate con gli aggiustamenti del caso, valutate di volta in volta a seconda di come veniva giudicato più opportuno, anche in relazione alla persona in oggetto (e forse è proprio per questo motivo che la Costituzione è riuscita a durare, quasi invariata, per oltre 250 anni) ma sempre con la mira del bene comune, che era la somma dei singoli beni.

Ma lo spirito individualista e il senso pratico dei Patrizi Genovesi, maturato e diventato seconda natura in secoli di "mercatura", sono riusciti a far loro superare tutti gli ostacoli, le guerre, le bancarotte, le pestilenze e le congiure ed hanno permesso ai nostri Patrizi di portare una città così povera di risorse naturali a divenire, ad un certo momento, una delle più importanti del mondo di allora.

E' stato merito della supremazia del privato sul pubblico, è stato il trionfo dell'iniziativa individuale e l'apporto dell'economia privata: si dice che i Genovesi non avevano il "senso dello stato" ed è giusto; però lo Stato Genovese è diventato grande: la fortuna di Genova è stata la somma delle singole fortune dei Patrizi Genovesi.

E questo mi pare il loro più grande merito: l'aver saputo unire la più alta aristocrazia (basta vedere i loro palazzi) alla più sapiente capacità amministrativa.

Qui però sorge il problema della "aristocrazia", visto che il Costantini, che ha studiato a fondo questo periodo storico si chiede⁽⁴⁴⁾ se la nostra fosse una "aristocrazia" o una "oligarchia" e propende, mi pare, per quest'ultima. Anche il Savelli⁽¹²⁾ d'altronde intitola il suo libro su questo argomento: "La Repubbli-

ca Oligarchica". Forse è solo una questione di terminologia, ma mentre non si può in un certo senso negare che a Genova dominasse un'oligarchia (anche perché penso che in tutti i tempi, in tutti i luoghi e sotto tutti i regimi, il potere è sempre detenuto da oligarchie) mi pare che quando una tale oligarchia si perpetua nel tempo con l'ereditarietà (anziché con la cooptazione), quando una oligarchia si trasforma in "Classe" con una serie di diritti e di doveri, non si possa negarle l'attributo di "aristocrazia".

Forse il Costantini ha inteso dire che nell'interno della classe dirigente, dei nobili cittadini, dell'aristocrazia, esisteva una oligarchia che dominava l'intera classe e deteneva l'effettivo potere. In questo sono perfettamente d'accordo, la cosa è normale (esiste in tutti i regimi) e in fondo il fenomeno è anche provato dalla emanazione della disposizione che autorizzava la "deroga" alle arti meccaniche. Chi comandava, e voleva comandare, aveva potuto trovare comodo che un certo numero di concorrenti ai posti di comando rinunciasse spontaneamente a ... concorrere; ma l'aristocrazia esiste.

Tra l'altro, nella formazione di classi nasce spontaneamente l'abitudine dei matrimoni con membri di famiglie della stessa classe e questo porta automaticamente ad un'educazione comune dei discendenti, al culto della famiglia, all'innalzarsi del livello morale e sociale, che sono gli attributi caratteristici, appunto, dell'aristocrazia e cioè della nobiltà.

Mi pare che se la definizione da me data al termine di nobile (e che ripeto in nota per la comodità del lettore)⁽⁴⁵⁾ è accettata, non vi è dubbio che la Classe Patrizia, con membri iscritti per diritto ereditario in un elenco che comprende tutte le persone che possono essere nominate alle cariche pubbliche, il fatto che tali cariche siano loro riservate sia per statuto sia all'atto pratico, ne forma automaticamente una classe nobiliare.

Ma qui dobbiamo notare che il Patriziato Genovese, come ho già fatto osservare altre volte, si distingue nettamente da tutti gli altri patriziati Italiani, con la sola eccezione di quello Veneziano.

In Italia, anche nelle zone sottoposte a regime feudale, ma soprattutto nelle città rette a "Comune", si ebbero, dalla fine del medio evo, dei gruppi di famiglia a cui era affidata ereditariamente l'amministrazione della Città stessa: queste famiglie erano chiamate "nobili" o "patrizie" ed erano ascritte con i loro discendenti a un "Libro della Civiltà", un elenco di "Cives". Però la carica massima a cui potevano aspirare i loro singoli membri era quella

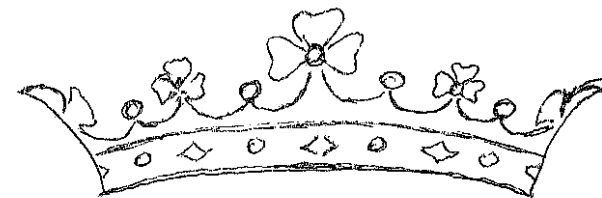
corrispondente al nostro attuale "Sindaco".

A Genova (ed a Venezia) i Patrizi potevano invece tutti aspirare — in linea teorica — alla carica di DOGE; e il Doge di Genova (e di Venezia) era per riconoscimento internazionale un SOVRANO. Lo stesso Costantini, già citato, riconosce⁽⁴⁶⁾ che questo "corpo nobiliare" era *depositario della Sovranità*, e trattandosi di una Repubblica "superiorem non recognescens" dobbiamo ammettere che esso costituiva un'aristocrazia del più alto livello anche, dal punto di vista nobiliare, superiore all'aristocrazia feudale (che, infatti, dipendeva da un Sovrano).

IL PATRIZIATO GENOVESE ERA QUINDI UN PATRIZIATO SOVRANO.

Anche Casa Savoia, nella continua e nobile ricerca di unificare l'Italia, anche dal punto di vista araldico-nobiliare, ha riconosciuto questa supremazia dei Patrizi Genovesi (e Veneziani) su tutti gli altri svariati e innumerevoli patrizi delle varie Città Italiane, e solo ai Genovesi e ai Veneziani ha riconosciuto il diritto ad un titolo nobiliare diverso da quello di Patrizio.

Ai Genovesi Casa Savoia ha dato il diritto di fregiarsi del titolo e della corona di Marchese, ma a mio parere il titolo di Patrizio Genovese ha un valore superiore a quello di marchese. Io, (che non sono Patrizio Genovese, ma sarei eventualmente un ripariense perché discendo da una famiglia del Dominio, nobile di Novi Ligure) trovo anche che i Patrizi di Genova dovrebbero continuare ad usare la vecchia corona che usarono i loro Antenati, che è quella che ritroviamo nello stemmario del Franzone⁽⁴⁷⁾ e su qualche portale di palazzo patrizio, e che è: "a otto fioroni (quattro grandi e quattro piccoli — visibili 3 e 2) alternati a otto perle (quattro visibili).



La corona invece che la Consulta Araldica aveva suggerito il 30 gennaio 1891 ai Patrizi Genovesi ai quali non competesse (?) la corona marchionale è la corona da Patrizio Decurionale (quattro fioroni e quattro perle — visibili tre e due) e non mi può trovare d'accordo per il Patriziato Genovese.



Anche il titolo di Patrizio Genovese dovrebbe, a mio parere, essere completato con il vecchio (e bellissimo) titolo di "Magnifico", ritornando all'antico "Magnifico Patrizio Genovese", che tra l'altro si potrebbe abbreviare in "M.P.G." lasciando i vari P.M. — P.F. — P.P. ai Patriziati delle altre Città, degnissimi e gloriosissimi, ma che non furono "depositari della Sovranità".

Altra norma in contrasto con la tradizione e la storia è quella che limita il titolo di "marchese" al solo primogenito. Tale limitazione può avere un significato per i titoli feudali e per quei feudi che erano trasmissibili per via primogeniale, ma a Genova nel "Patriziato" non si è mai fatta distinzione tra primogenito ed ultrogeniti e non vedo perché si sia voluto creare ex novo una tale distinzione quanto la nobiltà aveva ormai perso la sua effettiva funzione sociale.

Nota generale

Lo studio che precede è il risultato delle ricerche che ho fatto negli scorsi anni per eseguire controlli di genealogie, nella mia qualità di Delegato Granpriorale dell'Ordine di Malta e di Segretario della Commissione Araldico-Genealogica Ligure, e che ho poi completato per mia soddisfazione.

Sulla base dell'esperienza così maturata sarei quindi molto lieto se il loro risultato potesse essere utile nei non infrequenti casi di persone che, avendo cognomi uguali a quello di famiglie "nobili cittadine" Genovesi, cercano possibili allacci genealogici con persone che, a suo tempo, erano state ascritte.

Abitualmente si afferma, in questi casi, che non sono possibili dimostrazioni di discendenza perché, essendo stato bruciato il Libro d'Oro, manca ogni documentazione affidabile; le mie ricerche hanno invece dimostrato che la documentazione esistente a Genova nei vari archivi, e soprattutto all'Archivio di Stato, sono più che sufficienti ad ogni dimostrazione sia positiva che negativa.

Per comodità dei ricercatori, desidero quindi dare un elenco delle fonti consultabili, con l'avviso che non è escluso se ne possano trovare altre in quella miniera inesauribile di documenti che esiste in Genova.

Anzitutto vorrei ricordare che nelle Parrocchie di Genova sono conservati, con molta cura, i registri dei Battesimi, Matrimoni e Morti dalla fine del '500 ad oggi. Questi registri vennero iniziati nella seconda metà del '500 in obbedienza alle disposizioni del Concilio di Trento, ma soprattutto in esecuzione della legge approvata dal Governo di Genova il 20-XII-1558⁽⁴⁷⁾ che prescriveva appunto a tutti i Parroci del Dominio di registrare tutti i battesimi, indicando anche il nome dei padrini (compadres). Inoltre si possono consultare gli "Stati delle anime" che sono i censimenti di tutti i parrocchiani fatti in occasione della benedizione delle case: in essi si può ritrovare come era composta la famiglia in un determinato anno. Le Parrocchie che sono state abolite hanno passato i libri alla Parrocchia che è diventata competente per territorio.

Trovata la discendenza attraverso i battesimi, il primo testo da prendere in esame, anche perché è il più semplice da consultare, è il "Liber Nobilitatis" cioè una delle copie, più o meno tarde, dell'originale abbruciato in Piazza Acquaverde il 15 giugno 1797 (per ordine del Governo Provvisorio). Ve ne sono in circolazione molte copie, non tutte completamente attendibili, ma in

linea di principio sono degne di fede soprattutto per la parte più antica dove è più difficile che siano stati interpolati dei nomi. Tra le copie migliori segnalo quelle esistenti all'Archivio di Stato e alla Biblioteca Berio.

Per il periodo più recente (il '700) è invece sempre bene eseguire un controllo, utilizzando le notizie dei processi di ascrizione che danno la massima sicurezza contenendo documenti originali. In ogni caso, se un'ascrizione nobiliare non risulta in nessuna delle due fonti si può senz'altro escluderne l'esistenza: se risulta *solo* sul liber nobilitatis occorre controllare con doppia attenzione che non si tratti di una tardiva interpolazione. In linea di massima però le famiglie che ne avevano effettivo diritto hanno già ottenuto il regolare riconoscimento. Ho accennato ai processi di ascrizione: tutti i verbali relativi a questi processi che sono stati rintracciati nelle varie "filze" conservate in Archivio sono stati raccolti nel secolo scorso ed ordinati nelle "Buste Nobilitatis" e dai primi anni del '600 in avanti la raccolta è quasi completa. La ricerca è anche facilitata dall'esistenza di una pandetta compilata accuratamente e da cui si può stabilire la genealogia dell'interessato.

La R. Commissione Araldica Genovese aveva nel 1890 fatto stampare anche un libretto dal titolo "Nobiltà Genovese" che riporta tutti i nomi di coloro che la Commissione aveva accertato che nel 1797 facevano parte del Patriziato Genovese con l'indicazione della loro data di nascita. (L'elenco è riportato anche dal Girolamo De Ferrari)⁽⁴⁸⁾. Non è escluso che ne potessero esistere altri, ma occorre dimostrarlo con il processo di ascrizione e la genealogia.

Nei casi in cui però la ricerca fosse indirizzata a conoscere la *data di nobilitazione* degli ascendenti, preciso che a partire dalla metà del '600 il Liber Nobilitatis indica i dati relativi all'ascrizione dei singoli patrizi e, sia da queste indicazioni che dal processo di ascrizione, si può rilevare se l'individuo è stato "assunto" "quomodo filius nobilis" o invece "ad formam legum" o "ex deliberatione Ser.mi Collegi", nei quali due casi si tratta della *prima* ascrizione.

Da parte sua la Nicora ha elencato, in appendice al suo accurato studio⁽¹⁶⁾, tutti i nomi e le date delle nuove ascrizioni dal 1577 al 1700 (con anche notizie sulle singole famiglie) ed è un lavoro che può essere utilissimo, anche perchè molto preciso. Altra fonte consultabile è lo studio dell'Asse-reto⁽¹⁹⁾ già segnalato, che contiene l'elenco di tutte le famiglie estinte prima del 1621. Il lavoro è importante, perchè vi sono rami di famiglie ascritte agli inizi che si erano estinte in breve tempo, mentre un altro ramo, con lo stesso cognome, poteva aver ottenuto in data successiva una nuova ascrizione, (ma si tratta di due rami diversi) e sul Liber Nobilitatis, qualche volta, il particolare non è evidenziato. Anche il Franzone pubblica nel 1636 un elenco delle famiglie nobili che si erano estinte tra il 1528 e il 1634: sono 254 nomi di famiglia⁽¹¹⁾.

Procedendo a ritroso, per il periodo 1576/83 può venire utile la pubblicazione fatta da Gabriello Pelo⁽¹⁷⁾ nel 1584, dove, dopo aver riportato

il testo delle "Leges Novae" in italiano ed in latino, ha voluto completare il suo lavoro pubblicando i nomi dei Governatori, dei Procuratori e dei Magistrati criminali dal 1577 al 1583 più l'elenco nominativo dei 400 componenti del primo Maggior Consiglio e quelli dei 100 del Minore (egli elenca quindi circa un quarto dell'intero Corpo della Nobiltà).

Per quanto riguarda invece il periodo iniziale, prima delle "leges novae" ho già osservato che mancano studi in proposito ma spero che qualche utilità potrà venire da questa mia ricerca. Cercherò infatti di pubblicare un elenco delle nuove ascrizioni dopo il 1530. Non sarà completo, ma potrà servire a controllare e completare il "Liber Nobilitatos".

Vorrei infine ricordare che a Genova tutte le famiglie che disponevano di un certo censo avevano l'abitudine di costituire al Banco di S. Giorgio uno o più lasciti a favore di discendenti o a favore di poveri, (ma amministrati dai discendenti). Nei cartolari del Banco è possibile, in questi casi, seguire le variazioni che si sono verificate nella famiglia nel decorso degli anni e avere prove ineccepibili delle discendenze.

Quindi, se la discendenza c'è, è anche sempre possibile documentarla.

Note

(1) C. CATTANEO MALLONE, *La nobiltà Genovese dal Boccanegra ad Andrea D'Oria* in *La vita dei Genovesi* Vol. IV - 1984.

(2) V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti Civili e Criminali di Genova*. EGIG - Genova - 1980, pag. 249.

(3) L. BARNI, *La divisione dei poteri nelle costituzioni Adorno del 1364 e del 1413 (nobili e popolari)* in *La Storia dei Genovesi* - Vol. I - 1980.

(4) V. PIERGIOVANNI, *op. cit.*, pag. 249.

(5) G. FORCHERI, *Dalla Costituzione del 1413 a quella del 1528* in *La Storia dei Genovesi*, vol. IV - 1984, nonché il Vol. *Doge, Governatori, Procuratori...* Genova, 1968.

- (6) A.S.G. Biblioteca — ms. 3, pag. 9.
- (7) Ibidem — carta 3/v.
- (8) Ibidem — carta 109/r.
- (9) Biblioteca Civ. Berio — ms. IX — 3 — 15 — *Libro d'oro della Nobiltà*, pag. 550.
- (10) Archivio Sabatelli — *Liber Aureus Reip. Genuens.*
- (11) A. FRANSONE, *La nobiltà di Genova*, Genova, 1636.
- (12) R. SAVELLI, *La Repubblica Oligarchica*, Milano, 1981.
- (13) G. GIACCHERO, *Le origini della Casa di S. Giorgio e La Casa di S. Giorgio alla difesa della Repubblica*, in *La Storia dei Genovesi* vol. II, 1982 e vol. III, 1983.
- (14) A.S.G. Biblioteca ms. 3, carta 103/v.
- (15) A.S.G. *Manuale dei Decreti del Senato* n. 792 — a. 1550.
- (16) M. NICORA, *La nobiltà Genovese dal 1528 al 1700* in *Miscellanea Ligure*, Milano 1961.
- (17) G. PELO, *Leggi nuove della Repubblica Genovese* Genova 1584.
- (18) A.S.G. Archivio Segreto — busta 525 nobiltà.
- (19) U. ASSERETO, *Un Censimento del Patriziato Genovese* in *Bollettino della Consulta Araldica* vol. VI, luglio 1904.
- (20) A.S.G. Archivio Segreto — busta 525/4 Nobiltà.
- (21) A.S.G. ibidem — 2 maggio 1591.
- (22) A.S.G. Archivio Segreto — Buste nobilitatis.
- (23) A.S.G. Archivio Segreto — Busta nobilitatis n. 2833/5.
- (24) Idem n. 2833/69.
- (25) Idem n. 2833/199.

- (26) Idem n. 2833/191.
- (27) Idem n. 2833/233.
- (28) Idem n. 2833/140.
- (29) Idem 2833/381.
- (30) Idem 2859/A.
- (31) A.S.G. — Archivio Segreto, busta 525.
- (32) Per es. i De Boufflers, d'Haumada, Lambertini, Orsini, Rezzonico.
- (33) A.S.G. *Manuale dei Decreti del Senato* n. 754 - 1532.
- (34) Idem n. 762 — 1540.
- (35) A.S.G. Archivio Segreto, busta nobilitatis n. 2851/87.
- (36) Per es. famiglie Albani, Barberini, Berio, Castagnola, Magnigriffi, Prasca.
- (37) A.S.G. Biblioteca ms 3 c/ 38 v. n. 81.
 "Contra eos qui Magistratus appetunt contumelias"... "gravissima posse punitione plectatur arbitrio ipsorum Procuratorum ut ceteris in exemplum transeant".
- (38) A.S.G. *Manuale dei Decreti del Senato* n. 767 a 1545.
- (39) *Criminalium Jurium Civitatis Jan.* — Genova — 1602 — cap. LXX. "Inoltre di questo reato si possa aver cognizione anche dopo la morte dei rei, affinché morto il colpevole si condanni anche la di lui memoria ed i beni (se la qualità del reato lo esiga) siano tolti al successore. I figli maschi dei condannati per reato di (lesa) maestà — come al capo primo di questa costituzione — perdano ipso jure cittadinanza e nobiltà e vadano fuori dalla città di Genova e dal Distretto, siano esuli in perpetuo, nè siano perdonati se non per qualche egregia impresa eseguita con zelo a favore della Repubblica, secondo giudizio del Ser.mo Senato".
- (40) A.S.G. Biblioteca ms/4 pag. 84.
- (41) A.S.G. *Manuale del Decreto del Senato* n. 773a./1548.
- (42) Ascrizione: *Manuale dei Decreti del Senato* n. 810 — 12 dic. 1567 — Cancellazione: ms/3 — pag. 186 — 20 dic. 1567.

(43) MARIA NICORA, op. cit., pag. 230.

(44) C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino 1978, pagg. 199/216.

(45) Nella Storia dei Genovesi IV vol. a pag. 98... per la nobiltà avente origine anteriore al 1800 proponevo: "la qualifica di nobile si possa attribuire a coloro che appartengono a Famiglie che avevano esercitato ereditariamente un potere amministrativo (feudale) o a Famiglie ascritte, sempre ereditariamente, negli Elenchi Civici di coloro che avevano il diritto di essere eventualmente nominati od eletti a ricoprire cariche pubbliche nelle varie amministrazioni della Città".

(46) C. COSTANTINI, op. cit., pag. 23.

(47) A.S.G., Biblioteca ms/3 — c/103.

(48) G. DE FERRARI, *Storia della Nobiltà di Genova*, Bari 1898.

Appendice 1

A.S.G. — Archivio Segreto Nobilitatis — busta 525 MDLXVIII Grimaldo

Ecc.mo et Ill.mi Sig.ri Oss.mi

L'anno 1559 furono esaminati testimoni et levato estratto dalli libri di Santo Georgio per mettere in chiaro la descendencia del q. M. Luca Grimaldo attavo del q.M. Ansaldo q.Jo Bapte. Et fatto il d° Esame, et estrattione fù per li M.ci Luca et Gio.Batta supplicato alla Sig.ia Ill.ma et per essa fatto il Decreto quale si presenta insieme con detta supplica, et conforme al detto Decreto fù formato l'Arbore di d.a Descendencia et authenticato per Scrittura del q. N.te Gio: Giacomo Cibo notaro, come persona publica l'anno 1561 a 11 detto gen° quale parimente si presenta. Supplicano adonque detti M.ci Gio:Batta et Luca, che piaccia a VV.SS. Ill.me dichiarare che il sud.° Arbore et comprobatione fatta per il Gio:Giacomo esser fatto da persona publica, et conforme al detto Decreto e comprobarle et authenticarle, et dichiarare che faccino in perpetuo piena fede a prova authentica in giudicio, e fuori di giudicio della detta Descendencia conforme al detto arbore, e fede fatta per il detto Gio:Giacomo del contenuto in detta supplica, e Decreto, e dare facoltà e bailia al d.i M.ci Gio:B.a, e Luca et suo successori di mano in mano di potere elleggere la d.a persona in loro arbitrio per continuare il detto arbore, purchè sia scrivano del Collegio di questa Città. Et demum f. alle quali

MDLXVIIIJ. Die XXIIIJ Novembris

Ill.mo D. Dux, et Illustres Gubernatores Reipublicae Genuen., amoto M. Marco Gentile non valente propter consaguinitatem in causa presenti dicere. Lecta supplicatione praedicta, eiusq. e tenore plene intellecto, ore tenusque auditis prefatis M.cis D.Jo.: Bapta, et Luca fratribus petentibus ea, que in supplicatione ipsa continentur, negotioque pro qualitate satij discusso ad calculos se absolventes comprobaverunt, et confirmaverunt, virtuteque presentis comprobant ac vim, et robur exclamationis requisitae, ac solemnitis decreti habere voluerunt, et volunt arborem praedictam ac comprobationem factam per dictum Jo: Jacobum notarium tamquam factum per personam publicam. Declarantes ad cautelam et quatenus opus sit quod arbor praedicta, ac comprobatio facta per dictum Jo: Jacobum fidem faciant indubitam in perpetuum et eis adhibeatur plena fides, tam in iudicio, quam extra respectu dictae Descendentiae, et contentonim in dicta supplicatione in omnibus, et per omnia prout extitit per eam supplicatum. Conferentes auctoritatem praedictis M.D.Jo: Bapte et Luce, ac successoribus eorum eligendi notarium quem maluerint in omnibus, prout in supplicatione ipsa continetur quibusvis in contrarium facientibus non obstantibus.

Ex foliatio nobilitatis 1° 1478 in 1630 n. 6

Appendice 2

A.S.G. Archivio Segreto Nobilitatis — Busta 525 n. 6

Ser.mi et Ill.mi S.ri
1604 8 Xmbre

Nelle riforme del 76, vien tra le altre cose statuito che l'ufficio de' Canc.ri o Segr.ri del Ser.mo Senato si conferisca a cittadini non ascritti al libro della Nobiltà, e che gli eletti finito l'ufficio con sodisfattione, restino ipso iure descritti in detto libro. La quale prerogativa volsero i legislatori che loro competesse per incitarli (come ben dimostra la legge) à rendersi benemeriti della Rep.ca, e degni di così honorato premio. Sotto la quale legge fu eletto il q.M.co Nicolò Zignago, et essa legge poi per gl'altri due compagni riformata, in che non restassero ipso iure nobili, ma dovessero essere approvati da' Ser.mi Collegi e minor Consiglio con li due terzi de' voti, li quali ottenendo, rimanessero nobili, altrim.te esclusi dalla pretensione di acquistare per tal mezzo la nobiltà, secondo la quale riforma furono eletti il già M.co Gio: Fran.co Rosso et il M.co Gio: Giacomo Merello, il quale finita la cura, ottenne per tal conto da' Ser.mi Collegi et minor Consiglio, in conformità della detta riforma, di essere egli descritto in detto libro, come ci fu anche descritto prima il Zignago sud.o in virtù dell'istessa legge del 76. Le altre elettioni poi state fatte di mano in mano per tutto l'anno 1599, sono seguite rispetto alla prerogativa della nobiltà col medesimo soggetto di ottenere gl'eletti i due terzi dei voti de' Collegi Ser.mi e del minor Consiglio come distintam.te si contiene nelle deliberationi ad esse precesse. Conforme alle quali fu per due volte eletto fra gl'altri al dett'ufficio Gio: Andrea Costa, cioè nell'anno 1591, e nel 1599. Dal quale essend'egli ultimam.te uscito con haver in esso servito, se non s'inganna, bene, e fedelmente, desidera per non mancare à se stesso del ius, et attione che gli compete, e procurare insieme di ottenere il medesimo che impetrò il detto q. M.co Gio: Giacomo, al quale egli immediatam.te successe in dett'ufficio. Per il che invitato dal detto esempio, e inanimito dal testimonio favorevolissimo riportato nel servitio suo, e soprattutto della somma bontà delle S.V.re Ser.me et Ill.me, ricorre da quelle e presentando con la detta riforma, e deliberationi le sue elettioni e l'assolutione dal sindacato, con etandio la riforma fatta l'anno passato intorno la Segr.ria hum.te le supp.ca che vogliano degnarsi di ammetter ò sia assumer egli ancora alla nobiltà, che lo riceverà per somma grazia dalle S.V.tre Ser.me et Ill.me alle quali conceda il S.r Dio il comp.to di tutte le felicità.

Delle S. V. Ser.me et Ill.me
Devotissimo Se.re
Gio. Andrea Costa

Appendice 3

Archivio Segreto
A.S.G. — Manuali del Senato — Manuale 820 a. 1575

1575, marzo 15

Ill.mus Dux, etc. decreverunt et decernunt in omnibus ut infra videlicet che tutti coloro li quali al presente hanno le qualità che si richiedono dalle leggi de l'anno del ventotto, ne più ne meno come se hoggi fusse la istituzione di dette leggi debbano essere ascritti et agregati nel libro della civiltà di questa Rep.ca fino al numero di trecento e quando si dubitasse che li Collegi Ill.mi non potessino fare questa provizione si debba a maggior cautela et quatenus expedit proporre la confirmatione di questo Decreto al Gran Consiglio, dichiarando che il giudicio a cui concorrino le qualità predette spetti alli prefati due Collegi Ill.mi et che nel numero delli tracento predetti non siano alcuni delle ventotto famiglie. Et ita nihil obstante in contrarium.

Appendice 4

A.S.G. — Archivio Segreto — Busta Nobilitatis 2833/140
(Processo di ascrizione alla nobiltà dei figli del M.co Gio Paolo Gentile — testimonianze.)

1622, 23 dicembre

Caterina, moglie del q. G.B. Moreno, dichiara

... Io conosco Maria quale sta in casa del sig. Gio. Paolo Gentile e sono almeno 25 anni che la conosco e so che haveva marito che si chiamava Battista Rosso, quale Battista è assente dalla città sono più di 25 anni e quando nacquero li figli del detto Gio Paolo da detta Maria, il detto Battista Rosso era fuori della città, cioè il primo figlio che è di età de anni 23 incirca detto Battista era fuori di Genova da doi o tre anni prima e venne poi nuova che era morto.

1624, 5 gennaio

Carlo Dellepiane q, Silvestro di Oneglia, dichiara:

... sono circa 30 anni che io andai a servire per servitore il Mco Benedetto Gentile e so che la sig.ra Pelegrina sua madre quale stava da lui separata in una casa in S.Pancrazio della famiglia Gentile, haveva un servitore nominato Battista Rosso di Montaldo, che per tal segno haveva le gambe torte come li fornai e detto Battista haveva per moglie una donna nominata Marieta et habitavano a Prè ed io vedevo spesso il M.co Gio. Paolo Gentile, fratello di detto M.co Benedetto, quale andava frequentando la casa di Battista e Marieta e, doppo alcun tempo il Battista se ne andò da Genova et il Gio. Paolo

condusse detta Marieta a stare in casa sua e può essere questo da 26 anni in circa et essendo il Battista marito di detta Marieta absente, essa Marieta, in casa di detto Gio Paolo ha fatto più figlioli, quattro o cinque, quali si diceva pubblicamente e teneva che erano figli di detto M.co Gio Paolo che teneva detta Marieta in casa sua molto ben guardata e custodita e con gran gelosia, però ne hebbe detti figlioli et del marito non si è mai più havuto nuova alcuna. Io non ho mai veduto detta Marieta per la città, ma stava costantemente rinchiusa in casa di detto Gio Paolo, e se andava alla Messa, andava con molta guardia e custodia e molto bene accompagnata.

..... come ho detto il marito era absente e Marieta stava rinchiusa in casa del M.co Gio Paolo, ne io so che alcuno havesse sua pratica, fuori di detto M.co Gio Paolo.

1624, 10 maggio

Caterina Britia dichiara:

.....ritengo per certo che i figli siano suoi e non d'altri, perchè detto Gio Paolo teneva detta Marieta in casa sua serrata con un cane che la guardava, e doppo di haver fatto più figlioli, esso M.co Gio Paolo ha preso detta Marietta per sua moglie e per tale hora la tiene e reputa.

MICHEL BALARD

IL PAESAGGIO URBANO DI FAMAGOSTA NEGLI ANNI 1300

“Una città vicina al mare, con un buon porto, ma poco difesa”, così parla di Famagosta il vescovo Willibrand di Oldenburg, che visita la città cipriota nel 1211⁽¹⁾. Cento trenta anni più tardi, un altro Tedesco, della Westfalia, Ludolph di Sudheim, nota la ricchezza della città e il suo ottimo porto, passando a Cipro sulla via della Terra Santa⁽²⁾. In un secolo o un po' meno, un piccolo paesino, nato a qualche chilometro al sud dell'antica Salamina, è diventato il punto d'incontro di tutte le nazioni d'Occidente, uno dei grandi *emporia* del Mediterraneo orientale. Da dove deriva quell'evoluzione così rapida? dal flusso dei profughi della Terra Santa dopo il 1291? o dallo spostamento verso il nord delle grandi vie del commercio mediterraneo, che abbandona l'Egitto dei Mamluki in favore della Piccola Armenia e delle vie terrestri che conducono verso l'Asia centrale? Quali che siano le cause di questo mutamento, concorrono tutte a fare degli anni 1290-1310 il periodo dello sviluppo di una città che, pure non essendo la capitale dell'isola, doveva trarre a sé tutte le ricchezze.

E' dunque la nascita di un paesaggio urbano originale che ci proponiamo di illustrare. Alle influenze del Poitou e della Champagne, introdotte a Cipro dalla corte dei Lusignan, si sono aggiunte quelle di tutte le nazioni di mercanti i quali, dopo la perdita di Acri, hanno fatto di Famagosta il centro dei loro affari nel Mediterraneo orientale: Genovesi senz'altro, ma anche Pisani, Veneziani, Anconitani, Italiani del Mezzogiorno, Catalani e Provenzali, tutti con il beneficio di privilegi commerciali, hanno cercato di trovarvi una base, e in più di lasciare la loro influenza nella città. Sono riusciti i Genovesi a creare una vera colonia d'Oltremare? o, al contrario, sarebbe Famagosta “una città con nove teste”, come fu Acri al tempo del suo vescovo, Giacomo di Vitry, negli anni 1220⁽³⁾?